

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

# **Circolare mensile Marzo 2025**

**Now, for tomorrow**





## **NOTIZIE IN BREVE**

### **TAX.....5**

#### **🕒 Le condizioni per poter fruire dell'IRES premiale al 20% .....5**

La Legge 207/2024 ha introdotto, con i commi 436 e seguenti, la disciplina dell'”IRES Premiale” per l'esercizio 2025. Tale novità consiste in una riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES (dal 24% al 20%) per quelle società che supereranno congiuntamente cinque condizioni preventive riguardanti la destinazione dell'utile 2024, l'effettuazione di investimenti qualificati e nuove assunzioni a tempo indeterminato. ....5

#### **🕒 Milleproroghe 2025, la legge di conversione in Gazzetta .....6**

Il decreto relativo ai termini di proroga, predisposto dal Governo anche quest'anno, ha concluso il suo iter di conversione. Il testo definitivo in parte mantiene le iniziali previsioni di proroga, in parte le modifica o ne introduce di nuove.....6

#### **🕒 La nuova classificazione ATECO 2025.....7**

La nuova classificazione ATECO 2025 sviluppata dall'Istat è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed ha sostituito la versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici. ....7

#### **🕒 Affrancamento straordinario riserve in sospensione d'imposta .....8**

Il D.lgs. n. 192/2024, Decreto c.d. "Revisione IRPEF - IRES", emanato in attuazione della Riforma fiscale, ha riproposto all'art. 14 la possibilità, da ultimo prevista dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) di affrancare le riserve, i fondi nonché i saldi attivi di rivalutazione in sospensione d'imposta. ...8

#### **🕒 Trattamento fiscale del kit promozionale assegnato ai migliori clienti.....10**

Nella risposta a interpello n. 25 del 11.2.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina applicabile, ai fini IRES, IRAP e IVA, della cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato. ....10





## ☉ Reverse charge nei settori del trasporto e della logistica .....11

Con la legge di bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30.12.2024) è stata proposta la modifica all'art. 17 c.6 lett. a-quinquies) DPR 633/1972 per le imprese che lavorano nei settori di trasporto e movimentazione merci e delle prestazioni di servizi di logistica. ....11

## ☉ I nuovi coefficienti per le società non operative dal 2024.....12

Sono state rideterminate le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimi presunti (art. 30 della L. 724/94). ....12

## AUDIT .....14

### ☉ Abilitazione dei revisori persone fisiche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità .....14

Il 3.3.2025 è stato pubblicato l'atteso decreto ministeriale riguardante il "contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro". ....14

### ☉ Pubblicato il provvedimento Omnibus della Commissione Europea in materia di semplificazione degli obblighi di informativa di sostenibilità .....15

La Commissione europea ha definito e pubblicato alla fine dello scorso mese di febbraio l'atteso pacchetto (c.d. Omnibus package) che contiene importanti proposte di semplificazione riguardanti sia il perimetro sia l'estensione degli obblighi di informativa di sostenibilità. ....15

## LEGAL.....17

### ☉ Diritto di accesso ai dati personali: trasparenza e tutela del lavoratore .....17

Il diritto di accesso è una garanzia essenziale prevista dal Regolamento (UE) 2016/679), e costituisce uno dei principi fondamentali per la protezione dei dati personali. ....17

### ☉ La Direttiva UE 2025/25: digitalizzazione e trasparenza nel diritto societario .....18

La Direttiva UE 2025/25, entrata in vigore il 30 gennaio 2025, introduce significative innovazioni nel diritto societario, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e facilitare l'uso degli strumenti digitali nei registri delle imprese. ....18





**ESG.....20**

**🕒 La Proposta Omnibus e le Implicazioni per il Framework Normativo di Sostenibilità Europeo.....20**

L'Unione Europea sta attraversando un periodo di grandi trasformazioni normative, con l'obiettivo di bilanciare sostenibilità, competitività e semplificazione amministrativa per le imprese. Tra le iniziative più rilevanti spicca la Proposta Omnibus, pubblicata dalla Commissione Europea il 26 febbraio 2025, con l'intento di ridisegnare e semplificare il quadro normativo in materia di rendicontazione di sostenibilità e due diligence aziendale. ....20

**SCADENZARIO.....23**



## **APPROFONDIMENTI**

### **TAX**

#### **Le condizioni per poter fruire dell'IRES premiale al 20%**

La Legge 207/2024 ha introdotto, con i commi 436 e seguenti, la disciplina dell' "IRES Premiale" per l'esercizio 2025. Tale novità consiste in una riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES (dal 24% al 20%) per quelle società che supereranno congiuntamente cinque condizioni preventive riguardanti la destinazione dell'utile 2024, l'effettuazione di investimenti qualificati e nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Sono inoltre previste delle condizioni ex post necessarie per non decadere dal beneficio negli anni successivi.

#### **LE CONDIZIONI EX ANTE**

Per accedere al beneficio occorre soddisfare ex ante le seguenti condizioni:

1. Accantonamento dell'utile 2024: occorre accantonare almeno l'80% dell'utile netto risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024 in un'apposita riserva;
2. Investimenti "qualificati" minimi: nel periodo 01.01.2025 – 31.10.2026 occorre effettuare investimenti con caratteristiche 4.0 o 5.0 di importo non inferiore al maggiore tra il 24% dell'utile 2024 e il 24% dell'utile 2023. In ogni caso, l'importo minimo degli investimenti deve essere pari ad almeno € 20.000. Gli investimenti devono inoltre essere eseguiti presso strutture ubicate in Italia;
3. Numero di ULA: il numero di unità lavorative del 2025 non deve essere inferiore al numero medio di unità lavorative del triennio 2022-2024;
4. Nuove assunzioni a tempo indeterminato: occorre effettuare nuove assunzioni che generino incremento occupazionale con i criteri di cui al Dlgs 216/2023 almeno dell'1% rispetto al numero medio del 2024. Il numero minimo di assunzioni a tempo indeterminato è di 1 nuovo dipendente;
5. Assenza di CIG: per gli esercizi 2024 e 2025, la società non deve aver fatto ricorso alla CIG, ad eccezione della casistica prevista dall'art. 11, lett. a), Dlgs 148/2015 (eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).

Come anticipato, rispettando tutte le 5 condizioni, le società potranno determinare l'imposta del 2025 con aliquota del 20% anziché del 24%.

Tuttavia, se la società sarà in perdita fiscale nel 2025, il beneficio non scatterà e non sarà riportabile agli anni successivi. Lo stesso accadrà per la parte di imponibile abbattuta dalle perdite fiscali di esercizi precedenti.

Nel consolidato fiscale, l'aliquota del 20% sarà applicata al reddito di gruppo (al netto delle perdite) fino all'importo di imponibile trasferito dalle società in regime agevolato.



## LE CONDIZIONI EX POST

Per evitare la decadenza dal beneficio in esame, le società dovranno rispettare due ulteriori condizioni postume. In particolare:

1. Indisponibilità della riserva: l'utile 2024, accantonato in una apposita riserva, non potrà essere distribuito fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 e quindi fino al 31.12.2026;
2. Mantenimento degli investimenti: i beni oggetto di investimento 4.0 o 5.0 non dovranno essere ceduti, dismessi o delocalizzati all'estero fino al termine del 5° esercizio successivo a quello di acquisto.

La Legge 207/2024 ha demandato ad un Decreto Ministeriale, di prossima emanazione, l'attuazione della norma in commento.

## Milleproroghe 2025, la legge di conversione in Gazzetta

Il decreto relativo ai termini di proroga, predisposto dal Governo anche quest'anno, ha concluso il suo iter di conversione. Il testo definitivo in parte mantiene le iniziali previsioni di proroga, in parte le modifica o ne introduce di nuove.

Tra le novità emendative del Decreto, si pone l'attenzione su quanto segue.

### Investimenti in Transizione 5.0

Il credito d'imposta sarà riconosciuto anche agli investimenti effettuati prima della presentazione della domanda, purché avviati dal primo gennaio 2024.

### Società di capitali ed enti associativi

Queste entità possono tenere le proprie assemblee in videoconferenza anche nel 2025, anche se tale possibilità non è espressamente prevista nei loro statuti.

### Rottamazione quater

Coloro che non hanno pagato una rata della rottamazione entro il 31.12.2024 hanno la possibilità di rientrare nella sanatoria presentando domanda entro il 30.04.2025, pagando le rate arretrate con interessi del 2% a partire dal 01.11.2023. Questa riammissione non si applica ai pagamenti non eseguiti del 2025.

### Polizze catastrofali

Rammentiamo che, per le imprese di tutte le dimensioni e categorie, rimane invariato l'obbligo entro il prossimo **31 marzo 2025** di stipulare la polizza assicurativa contro le calamità naturali (CAT NAT), in particolare danni da esondazioni, alluvioni, frane e terremoti.

Le aziende dovranno stipulare polizze CAT NAT sui beni immobili, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.



La copertura assicurativa è condizione essenziale per accedere ad incentivi, aiuti di stato, garanzie pubbliche, prestiti erogati dal fondo per le PMI, ecc.

È quindi opportuno ed urgente contattare il proprio assicuratore o un broker assicurativo.

### **Fatture elettroniche**

È stato posticipato a fine anno il divieto di trasmettere la fattura elettronica allo SDI per le visite mediche.

Pertanto, fino al 31.12.2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo ai:

- soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-*bis* del DL 119/2018);
- soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l'art. 9-*bis* co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10-*bis* del DL 119/2018, la cui efficacia è stata estesa all'intero anno 2025).

Si ricorda che il divieto opera esclusivamente nell'ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

### **La nuova classificazione ATECO 2025**

La nuova classificazione ATECO 2025 sviluppata dall'Istat è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed ha sostituito la versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

Come rilevato nella Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate dell'11 dicembre 2024, tenuto conto che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero avere la necessità di comunicare all'Agenzia delle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l'attività svolta. In tal caso, la comunicazione dovrà essere effettuata:

- con la comunicazione unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese;
- con la presentazione di uno tra i modelli AA7/10 (società, associazioni, ecc.), AA9/12 (imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.), AA5/6 (enti non commerciali, associazioni, ecc.) o ANR/3 (identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente), nel caso in cui il contribuente non sia iscritto nel Registro delle imprese.



Ai fini amministrativi, non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione in quanto il processo di riclassificazione sarà eseguito d'ufficio dalle Camere di commercio, a partire dal 1° aprile 2025.

Le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA. Inoltre, per un periodo transitorio, le visure camerali riporteranno sia i nuovi codici ATECO, sia i precedenti.

Viste le diverse novità, è consigliabile che tutti i contribuenti verifichino la correttezza delle nuove riclassificazioni, anche mediante la preventiva consultazione della tabella di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e ATECO 2025, disponibile all'indirizzo <https://www.istat.it/notizia/la-tabella-di-corrispondenza-tra-le-classificazioni-ateco-2025-e-ateco-2022/>.

### Affrancamento straordinario riserve in sospensione d'imposta

Il D.lgs. n. 192/2024, Decreto c.d. "Revisione IRPEF - IRES", emanato in attuazione della Riforma fiscale, ha riproposto all'art. 14 la possibilità, da ultimo prevista dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) di affrancare le riserve, i fondi nonché i saldi attivi di rivalutazione in sospensione d'imposta.

L'affrancamento, in genere consentito (soltanto) contestualmente all'iscrizione in bilancio del saldo / riserva / fondo è ora ammesso per le predette poste presenti (già iscritte) nel bilancio. È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative della previsione in esame.

L'affrancamento in esame riguarda:

- i **saldi attivi di rivalutazione** in sospensione d'imposta. Trattasi delle somme accantonate in un'apposita riserva ovvero imputate a capitale in occasione della rivalutazione dei beni aziendali per un importo pari alla differenza tra il maggior valore del bene e l'imposta sostitutiva versata.
- **fondi / riserve** in sospensione d'imposta. Tali fondi / riserve sono "in sospensione" in quanto per le somme in essi accantonate l'imposizione fiscale in capo alla società ed ai soci è rinviata al momento della loro distribuzione ovvero al verificarsi di uno dei presupposti previsti dalla norma che determinano il venir meno del regime di sospensione.

Va considerato che i saldi attivi di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta sono affrancabili, come stabilito dal citato art. 14:

- a condizione che siano **esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023** (bilancio 2023 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- in tutto o in parte, per l'ammontare che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (31.12.2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).





Di fatto le riserve devono essere presenti sia nel bilancio 2023 che nel bilancio 2024 e possono essere affrancate fino a concorrenza dell'ammontare risultante da quest'ultimo.

L'affrancamento **non interessa**:

- le riserve da rivalutazione beni d'impresa "gratuita", con **effetti esclusivamente civilistici** ex artt. 15, DL n. 185/2008 e 110, DL n. 104/2020. In tal caso, infatti, la riserva di rivalutazione non è in sospensione d'imposta bensì costituisce una riserva di utili, come tale tassata soltanto in capo ai soci all'atto della distribuzione;
- come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato D.lgs. n. 192/2024 *"eventuali riserve il cui vincolo di «indisponibilità» fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall'imposta regionale sulle attività produttive. Si pensi, ad esempio, all'imposta straordinaria [dovuta sugli extraprofiti delle banche] di cui all'articolo 26 [DL n. 104/2023] ... che al comma 5-bis dispone la facoltà per i soggetti interessati dalla misura, in luogo del versamento del contributo straordinario, di «destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata»".*

L'affrancamento può essere effettuato per l'intero ammontare accantonato in ciascun saldo attivo / fondo / riserva o soltanto per una parte dello stesso, si realizza con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%. Va considerato che ai fini dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione lo stesso, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2022, n. 6/E, va assunto *"tenendo conto dell'importo così come risultante in bilancio, ossia al netto dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione"*.

L'imposta dovuta:

- è sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP;
- è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (mod. REDDITI 2025 relativo al 2024);
- va "obbligatoriamente" **versata in 4 rate annuali** di pari importo di cui:
  - la **prima** entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al 2024;
  - le **successive** (seconda / terza / quarta) entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del saldo delle imposte relative ai periodi d'imposta successivi.

L'affrancamento consente di "liberare" i saldi attivi / fondi e riserve che, in tal modo, perdono lo status di saldi / fondi / riserve in sospensione d'imposta; in caso di distribuzione ai soci o di altri utilizzi, le somme in essi accantonate non sono assoggettate a tassazione in capo alla società.



Va considerato che in caso di distribuzione di saldi attivi di rivalutazione, a seguito dell'affrancamento viene meno la possibilità, per il soggetto che ha effettuato la rivalutazione, di usufruire del credito d'imposta corrispondente all'imposta sostitutiva a suo tempo pagata. Tale credito è stato previsto al fine di evitare la doppia tassazione in capo alla società delle somme distribuite: una prima volta attraverso l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione e una seconda volta con la liquidazione delle imposte dovute all'atto della distribuzione. Ora, poiché l'affrancamento consente di evitare la tassazione in capo alla società al momento della distribuzione, il credito d'imposta non ha motivo di essere riconosciuto.

**L'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi** contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo.

Nelle **società di capitali** l'affrancamento con il versamento dell'imposta sostitutiva del 10% comporta che, in caso di successiva distribuzione ai soci dei saldi attivi / fondi / riserve affrancati, la tassazione degli stessi avviene esclusivamente in capo a questi ultimi, secondo le ordinarie regole previste per gli utili.

Nelle **società di persone** in contabilità ordinaria il mancato affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta determina, all'atto della relativa distribuzione, un incremento dell'imponibile fiscale della società, da assoggettare ad imposizione in capo ai soci per trasparenza.

Con l'affrancamento, a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva del 10%, si ottiene la liberazione dei saldi attivi / fondi / riserve, con la conseguenza che all'atto della distribuzione, non determinandosi alcun incremento dell'imponibile fiscale in capo alla società, non si realizza altresì alcuna imposizione fiscale nei confronti dei soci.

### Trattamento fiscale del kit promozionale assegnato ai migliori clienti

Nella risposta a interpello n. 25 del 11.2.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina applicabile, ai fini IRES, IRAP e IVA, della cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato.

La srl istante (commerciante all'ingrosso di pneumatici e autoaccessori) ha proposto ad alcuni clienti (definiti "strategici") un accordo commerciale che prevede l'attribuzione di un *kit* promozionale (prodotti di abbigliamento, sui quali viene apposto il marchio scelto dallo stesso cliente) al raggiungimento di determinati livelli di acquisto di pneumatici.

Ad altri clienti (definiti "*profile*") è stato, invece, proposto un accordo che attribuisce, nel contempo:

- un *kit* promozionale, alle stesse condizioni previste per i clienti "strategici";
- punti (al raggiungimento di determinati obiettivi), da utilizzare su una piattaforma *on line* gestita da una società terza.



### Trattamento ai fini IRES

I costi relativi ai beni o servizi offerti ai clienti sono inerenti e, quindi, deducibili sia ai fini IRES che IRAP. Infatti, appaiono idonee ad aumentare i ricavi derivanti dagli acquisti effettuati dai beneficiari della promozione:

- sia le circostanze che inducono la società a riconoscere il beneficio a determinate categorie di clienti in relazione ad una certa soglia di acquisti;
- sia le modalità di riconoscimento dell'incentivo.

### Trattamento ai fini IRAP

I suddetti oneri sono deducibili anche ai fini IRAP per l'importo stanziato in bilancio, posto che, in tale ambito, i costi imputati a Conto economico in applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile.

### Trattamento ai fini IVA

L'operazione commerciale consistente nella concessione di sconti in natura ai clienti, previo raggiungimento di un determinato fatturato, può essere ricondotta nell'ambito delle cessioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 co. 1 n. 2 del DPR 633/72. Ciò vale anche per i beni che i clienti "profile" possono scegliere, riscattando i punti accumulati, sul catalogo della piattaforma *on line* gestita da una società terza.

## Reverse charge nei settori del trasporto e della logistica

Con la legge di bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30.12.2024) è stata proposta la modifica all'art. 17 c.6 lett. a-quinquies) DPR 633/1972 per le imprese che lavorano nei settori di trasporto e movimentazione merci e delle prestazioni di servizi di logistica.

La proposta di modifica riguarda le prestazioni di servizi:

- effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma;
- rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Sono escluse le operazioni con la pubblica amministrazione, le operazioni con le agenzie per il lavoro e le operazioni già assoggettate ad iva con il meccanismo del reverse charge.



Questa nuova normativa prevede che il prestatore e il committente possano optare per il versamento diretto dell'iva da parte del committente. Si tratta di un'opzione che andrà esercitata da entrambe le parti tramite la presentazione in Agenzia delle Entrate di un apposito modello messo a disposizione dalla stessa; l'opzione avrà la durata di tre anni dalla data di trasmissione della comunicazione.

Il prestatore sarà tenuto all'emissione di regolare fattura, mentre il committente sarà tenuto al versamento dell'iva tramite modello F24, alle scadenze ordinariamente previste per l'iva, senza la possibilità di compensare orizzontalmente con altri crediti tributari o contributivi.

Entrambe le parti saranno solidalmente responsabili per il mancato versamento dell'iva.

Si resta in attesa dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea per poter rendere operativo quanto sopra riportato.

## I nuovi coefficienti per le società non operative dal 2024

Sono state rideterminate le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimi presunti (art. 30 della L. 724/94).

### **Decorrenza**

Le nuove aliquote trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (il 2024, per i soggetti "solari").

### **Calcolo dei ricavi minimi presunti**

Occorre assumere le seguenti percentuali di legge:

- 1%, in luogo del 2%, sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti finanziari (art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR);
- 3%, in luogo del 6%, sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in *leasing*; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la percentuale è ridotta al 2,5% (in luogo del 5%), mentre per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale viene ulteriormente ridotta al 2% (in luogo del 4%); per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è pari allo 0,5% (in luogo dell'1%).

Resta ferma, invece, la percentuale del 6% da applicare al costo delle navi di cui all'art. 8-*bis* co. 1 lett. a) del DPR 633/72 (navi destinate all'esercizio di attività commerciali o alla pesca ecc., escluse le unità da diporto) e quella del 15% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.



### **Calcolo del reddito minimo presunto**

Trovano invece applicazione le seguenti percentuali:

- 0,75%, in luogo dell'1,5%, sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
- 2,38%, in luogo del 4,75%, sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in *leasing*; tale percentuale è ridotta al 2% (in luogo del 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e all'1,5% (in luogo del 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti; per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è pari allo 0,45% (in luogo dello 0,9%).

Restano ferme la percentuale del 4,75% per le navi di cui all'art. 8-*bis* co. 1 lett. a) del DPR 633/72 e del 12% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

### **L'Interpello probatorio**

È da ricordare che la possibilità di presentare interpello probatorio per dimostrare l'esistenza di circostanze che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi è stata sostanzialmente eliminata dal Dlgs 219/2023, che ha riformato lo Statuto del contribuente.

Il Dlgs 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, infatti, ha profondamente modificato la normativa sugli interpelli, stabilendo che l'interpello probatorio può essere presentato solo da contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (o nell'ambito di interpelli per nuovi investimenti). Ciò ha eliminato, praticamente per tutte le società di comodo, la possibilità di ottenere conferma dell'esistenza delle cause oggettive tramite istanza di interpello.

Pertanto, dall'entrata in vigore della nuova normativa, la disapplicazione può essere effettuata solo documentando internamente l'esistenza delle condizioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento della soglia minima di ricavi e proventi. Occorre documentare in modo analitico, utilizzando documenti provenienti da terzi (come perizie, listini, ecc.), specialmente per le società di gestione immobiliare, che i parametri per il calcolo dei ricavi minimi non rappresentano correttamente la realtà economica e che i ricavi effettivamente realizzati, anche se inferiori a quelli presunti, sono pienamente allineati al mercato.



## AUDIT

### Abilitazione dei revisori persone fisiche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Il 3.3.2025 è stato pubblicato l'atteso decreto ministeriale riguardante il "contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro".

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla GU n. 51 del 3 marzo 2025) è stata data progressiva attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1-bis del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, prevedendo due diverse fasi per l'invio delle domande di abilitazione all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità - cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.

Con l'entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2025 (4 marzo 2025) non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis della Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi ("Decreto Milleproroghe").

Il D.M. 19 febbraio 2025 individua in particolare i termini iniziali per poter inviare le istanze di abilitazione tenuto conto della numerosità dei soggetti coinvolti e della relativa modalità di processare le domande pervenute.

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l'articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione, in particolare:

- FASE 1: a decorrere dal 4 marzo 2025 (data di entrata in vigore del d.m. 19/02/2025). Nella FASE 1 ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs 125/2024 (i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità) in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025. Le istanze di abilitazione presentate da soggetti diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 3 del d.m. 19/02/2025 prima della data indicata nella determina saranno considerate inammissibili.
- FASE 2: a decorrere dalla data indicata nella determina del ragioniere generale dello stato (da adottare a conclusione dell'implementazione dell'applicativo di gestione e controllo automatico delle istanze di



abilitazione il cui rilascio è previsto nel secondo semestre 2025. Nella FASE 2 si completa la possibilità di ottenere l'abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi - riferiti integralmente al 2024 o al 2025 - nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell'istanza di abilitazione (cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024). Il modulo relativo all'istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell'area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 19/02/2025 sarà altresì fissato il termine iniziale per l'invio delle istanze di abilitazione a regime ovvero per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 - obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità - e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo - superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle FASI 1 e 2.

## **Pubblicato il provvedimento Omnibus della Commissione Europea in materia di semplificazione degli obblighi di informativa di sostenibilità**

La Commissione europea ha definito e pubblicato alla fine dello scorso mese di febbraio l'atteso pacchetto (c.d. Omnibus package) che contiene importanti proposte di semplificazione riguardanti sia il perimetro sia l'estensione degli obblighi di informativa di sostenibilità.

Il primo profilo di novità riguarda la drastica riduzione della platea delle imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità (che diminuiscono di circa l'80%, si legge nel comunicato stampa) rispetto alla normativa attualmente in vigore derivante dalla direttiva Ue 2022/2464 (Corporate Social Responsibility Directive – c.d. “CSRD”) recepita nel nostro Paese dal DLgs. 125/2024.

Alla luce delle proposte di modifica nel 2025 gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità riguarderebbero solo le imprese di grandi dimensioni con più 1.000 dipendenti e con un attivo patrimoniale superiore a 25 milioni di euro o con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro. Relativamente ai principi di rendicontazione rimarrebbero validi gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) per i quali, però, sono previste semplificazioni e rivisitazioni (quali riduzioni dei data points e miglior allineamento alle altre disposizioni).



Le società che non superano i suddetti limiti potranno, comunque, decidere di predisporre la rendicontazione di sostenibilità su base volontaria, adottando uno standard semplificato che sarà approvato dalla Commissione europea sulla base dell'attuale principio per le PMI (c.d. "VSME, voluntary") sviluppato dall'EFRAG. Il nuovo standard semplificato limiterebbe così anche le informazioni che i soggetti obbligati e le banche potranno richiedere alle società che fanno parte delle rispettive catene di valore con meno di 1.000 dipendenti.

Il secondo step è il posticipo per tutte le imprese soggette alla CSRD che avrebbero dovuto conformarsi a partire dall'esercizio finanziario 2025 o 2026, a seconda della loro dimensione. L'attuale scenario prevede esercizi di prima applicazione della CSRD diversi a seconda della dimensione (sulla base dei limiti in vigore) e della natura dei soggetti obbligati:

- dal 2024, con pubblicazione nel 2025, le grandi imprese (e le imprese madri) che erano già soggette alla NFRD (c.d. "wave 1 companies");
- dal 2025, con pubblicazione nel 2026, le altre grandi imprese (e le altre imprese madri) che non ricadono nel precedente insieme (c.d. "wave 2 companies");
- dal 2026, con pubblicazione nel 2027, per le PMI quotate (c.d. "wave 3 companies").

Il nuovo calendario potrebbe prevedere quindi il rinvio di due esercizi rispetto alle date sopra indicate per le imprese "wave 2" e "wave 3".





## LEGAL

### Diritto di accesso ai dati personali: trasparenza e tutela del lavoratore

Il diritto di accesso è una garanzia essenziale prevista dal Regolamento (UE) 2016/679), e costituisce uno dei principi fondamentali per la protezione dei dati personali.

È regolato dall'articolo 15, e consente agli interessati di conoscere qual è l'uso delle proprie informazioni, dettagli sulla finalità, categorie di dati e destinatari. In particolare, l'articolo che lo prevede garantisce a ogni interessato il diritto di:

- ✓ Verificare l'esistenza di un trattamento dei propri dati personali;
- ✓ Accedere ai dati e conoscere le finalità del trattamento;
- ✓ Ottenere informazioni su categorie di dati, destinatari e tempi di conservazione;

Questo diritto può essere esercitato in qualsiasi momento e senza motivazione, con obbligo di risposta entro **un mese** (prorogabile a tre mesi per richieste complesse).

In particolare, nell'ambito lavorativo, è necessario trovare un equilibrio tra il diritto del lavoratore di accedere ai propri dati personali e il legittimo interesse del datore di lavoro a tutelare la propria attività e garantire la sicurezza aziendale, considerato che questo diritto consente al dipendente di controllare come il datore di lavoro gestisce le informazioni che lo riguardano, assicurando trasparenza e prevenendo abusi.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti stabilito che le informazioni richieste da parte dei dipendenti debbano essere fornite in maniera chiara, comprensibile e completa, limitandosi esclusivamente ai dati personali e non includendo quelli di natura impersonale. In questo senso, in vista della natura di tale diritto posseduto dall'interessato, il Garante afferma che il diritto di accesso ai dati personali può essere esercitato "per motivi di giustizia", per contestare eventuali violazioni nel trattamento dei dati, ed egli si riserva la facoltà di verificare la correttezza e la legittimità del trattamento, nonché il contesto in cui i dati vengono elaborati.

Questo diritto è stato ribadito da parte del Garante, in particolare con il Provvedimento del 7 marzo 2024 n. 137 verso la Banca di Credito Cooperativo, sanzionata per aver negato l'accesso completo ai dati richiesti da un ex dipendente, che aveva richiesto all'ente l'accesso al proprio fascicolo personale, compresa la documentazione relativa a un procedimento disciplinare subito. Tuttavia, la banca aveva fornito solo una parte delle informazioni, sostenendo che il diritto di accesso non includesse l'intero fascicolo personale, compresi i documenti relativi al procedimento disciplinare. In altre parole, riteneva che alcune informazioni non rientrassero nell'ambito dell'accesso ai dati personali garantito dalla normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati e che l'interesse dell'ex lavoratore fosse ormai cessato, dato che il rapporto di lavoro era terminato da anni e la sanzione disciplinare non era stata impugnata. In tale contesto, come rilevato dal Garante, l'ente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 12 del GDPR, omettendo di fornire un'adeguata motivazione



circa il rifiuto di consegnare la documentazione richiesta, né poteva subordinare tale adempimento a condizioni o specifiche finalità.

Dopo aver analizzato il caso, il Garante ha stabilito alcuni principi chiave:

- **L'accesso ai dati personali non può essere condizionato alla finalità per cui viene esercitato.** L'interessato ha diritto di ottenere le informazioni indipendentemente dal motivo della richiesta.
- **Il titolare del trattamento non può chiedere il motivo della richiesta né rifiutare l'accesso sulla base di valutazioni soggettive.** La banca non aveva il diritto di negare l'accesso sostenendo che la documentazione non fosse più rilevante per il richiedente.
- **L'istituto bancario avrebbe dovuto fornire tutti i documenti contenenti dati personali dell'ex dipendente, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.**

Per la violazione accertata, il Garante ha sanzionato la banca con una sanzione di 20.000 euro, sottolineando ancora una volta l'importanza di garantire un accesso effettivo e trasparente ai dati personali.

In questo modo, la decisione in oggetto evidenzia che le aziende non possono limitare o negare il diritto di accesso senza valide motivazioni. Al contrario, devono adottare un approccio collaborativo e trasparente nella gestione dei dati personali, in conformità con il GDPR e con i principi di buona fede e trasparenza. Questo caso rappresenta un importante richiamo per tutti i datori di lavoro e titolari del trattamento, affinché garantiscano il pieno rispetto dei diritti degli interessati e adottino politiche adeguate alla gestione delle richieste di accesso ai dati personali.

## La Direttiva UE 2025/25: digitalizzazione e trasparenza nel diritto societario

La Direttiva UE 2025/25, entrata in vigore il 30 gennaio 2025, introduce significative innovazioni nel diritto societario, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e facilitare l'uso degli strumenti digitali nei registri delle imprese.

Modificando l'assetto introdotto con le direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132, la normativa punta a una maggiore affidabilità e accessibilità delle informazioni societarie, agevolando la fiducia nel mercato interno e semplificando le operazioni transfrontaliere attraverso l'interconnessione dei registri delle imprese (Business Registers Interconnection System - BRIS).

### Principali innovazioni della Direttiva

1. **Controllo preventivo degli atti societari.** La direttiva introduce un controllo preventivo di legalità sugli atti costitutivi e sugli statuti delle società di capitali e di persone, che potrà avvenire in forma amministrativa, giudiziaria o notarile. Questo controllo mira a garantire la conformità ai requisiti formali e sostanziali previsti dal diritto nazionale, includendo la verifica della presenza delle indicazioni obbligatorie e la correttezza dei conferimenti in denaro o in natura.



2. **Estensione dell'obbligo di pubblicità delle informazioni societarie.** La direttiva amplia le informazioni soggette a obbligo di pubblicità nei registri delle imprese, includendo:
  - L'oggetto sociale, descritto attraverso il codice NACE (o codice ATECO per l'Italia), se previsto dal diritto interno.
  - Per le società di persone commerciali, l'obbligo di pubblicità di documenti e dati specifici, come la denominazione, la forma giuridica, la sede sociale, le generalità di soci, amministratori e liquidatori, nonché eventuali provvedimenti di scioglimento o nullità della società.
3. **Certificato UE delle società.** I registri delle imprese potranno rilasciare un certificato elettronico con valore probatorio sufficiente per attestare la costituzione della società e le informazioni essenziali in esso contenute. Il certificato sarà disponibile gratuitamente almeno una volta all'anno e autenticato tramite servizi fiduciari.
4. **Procura digitale dell'UE** La direttiva introduce una procura digitale standardizzata per facilitare le operazioni transfrontaliere. Questo strumento, redatto in tutte le lingue ufficiali dell'UE, ridurrà la necessità di apostille e traduzioni, attestando la rappresentanza legale della società con un formato unificato.
5. **Obblighi informativi per i gruppi societari.** Le società madri, siano esse di capitali o di persone commerciali, saranno tenute a redigere e pubblicare bilanci consolidati, accessibili gratuitamente tramite il sistema BRIS, per aumentare la trasparenza dei gruppi societari.
6. **Potenziamento del sistema di interconnessione dei registri (BRIS)** Il sistema BRIS verrà rafforzato attraverso l'integrazione con altri registri europei, quali:
  - **BORIS**, il registro dei titolari effettivi delle società e altri soggetti giuridici (ad es. i trust).
  - **IRI**, il registro delle insolvenze, che permetterà un accesso più rapido alle informazioni su società in difficoltà finanziaria.
7. **Applicazione del principio "once-only" per le succursali.** L'apertura di succursali in altri Stati membri sarà semplificata grazie al principio "una tantum": le società non dovranno ripresentare documenti già disponibili nei registri delle imprese. I dati verranno trasmessi in modo sicuro tra i registri nazionali, senza necessità di certificazione o legalizzazione aggiuntiva.

### Tempi di attuazione

Il recepimento della Direttiva è fissato al 31 luglio 2027, consentendo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per adeguare i propri sistemi normativi e digitali. L'obiettivo è realizzare una digitalizzazione efficace delle informazioni societarie, mantenendo elevati standard di sicurezza giuridica e tutela degli interessi economici coinvolti.



## ESG

### La Proposta Omnibus e le Implicazioni per il Framework Normativo di Sostenibilità Europeo

L'Unione Europea sta attraversando un periodo di grandi trasformazioni normative, con l'obiettivo di bilanciare sostenibilità, competitività e semplificazione amministrativa per le imprese. Tra le iniziative più rilevanti spicca la Proposta Omnibus, pubblicata dalla Commissione Europea il 26 febbraio 2025, con l'intento di ridisegnare e semplificare il quadro normativo in materia di rendicontazione di sostenibilità e due diligence aziendale.

Ma cosa comporta questa proposta e quali saranno le conseguenze per le aziende?

#### Scenario UE: Il Competitiveness Compass e le Sfide della Sostenibilità

Nel contesto di sfide globali come il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e le tensioni geopolitiche, l'UE ha delineato il **Competitiveness Compass**, una strategia basata su tre pilastri:

1. **Innovazione e crescita** – Facilitare la nascita di startup, migliorare il mercato del venture capital e trattenere i talenti.
2. **Decarbonizzazione competitiva** – Integrare le politiche industriali con quelle climatiche, garantendo energia accessibile e tecnologie pulite.
3. **Sicurezza e indipendenza economica** – Rafforzare le filiere strategiche, ridurre le dipendenze esterne e promuovere la resilienza economica.

All'interno di questa visione, la proposta Omnibus introduce misure di **semplificazione normativa**, mirate a ridurre gli oneri burocratici senza compromettere gli obiettivi di sostenibilità.

#### La Proposta Omnibus: Cosa Cambia?

La Proposta Omnibus riguarda principalmente le direttive sulla **rendicontazione di sostenibilità (CSRD)**, la **due diligence aziendale (CS3D)** e la **tassonomia UE**.

##### 1. Omnibus e la CSRD: Modifiche ai Requisiti di Rendicontazione

###### • Soglie di applicazione

- L'obbligo di rendicontazione si applicherà solo alle aziende con **oltre 1000 dipendenti** e un fatturato superiore a **50 milioni di euro**, restringendo il perimetro rispetto alla CSRD originale.
- **Anche le imprese figlie e succursali di società madri extra-UE saranno soggette alla rendicontazione**, se il gruppo ha generato nel territorio UE ricavi netti superiori a **450 milioni di euro** per ciascuno degli ultimi due anni di rendicontazione, e se almeno una delle imprese figlie rispetta i nuovi criteri della CSRD proposti oppure una succursale UE ha generato **oltre 50 milioni di euro** di ricavi netti nell'anno precedente.



- **Un nuovo scenario per le imprese di seconda e terza ondata**
  - Con proposta separata, la Commissione europea ha richiesto di **posticipare di due anni l'entrata in obbligo** per le aziende della seconda (periodo contabile 2025, Bilancio 2026) e terza ondata (periodo contabile 2026, Bilancio 2027).
  
- **Revisione degli ESRS**
  - Riduzione del numero di datapoint obbligatori.
  - Maggiore enfasi sui **dati quantitativi** rispetto a quelli narrativi.
  - Possibilità per le PMI di aderire su base volontaria a standard semplificati.
  
- **Standard settoriali e assurance**
  - Eliminazione dell'idea di standard specifici per settore.
  - L'assurance sarà **limitata alla sola limited assurance**, evitando il passaggio alla reasonable assurance.
  
- **Marcatura digitale**
  - La marcatura digitale della dichiarazione di sostenibilità sarà sospesa fino all'adozione di un regolamento specifico.

## 2. Omnibus e la Tassonomia UE: Un Nuovo Approccio Volontario

- **Applicazione selettiva**
  - Le aziende con **meno di 1000 dipendenti** e **meno di 450 milioni di fatturato** potranno aderire alla Tassonomia solo su base volontaria.
  - Introduzione di soglie minime per dichiarare le attività idonee e allineate, evitando la necessità di suddividere spese minime.
  
- **Revisione dei criteri**
  - Possibile allentamento dei criteri DNSH (Do No Significant Harm) per evitare rigidità eccessive.
  - Riduzione del **70% dei datapoint** nel template di reporting per semplificare il processo di valutazione dell'idoneità.

## 3. Omnibus e la CS3D: Due Diligence Aziendale più Flessibile

- **Scadenze posticipate**
  - L'applicazione della CS3D sarà posticipata di un anno, con la rimozione della data fissa di entrata in vigore per le grandi imprese.



- **Due diligence semplificata**

- La revisione delle catene di fornitura si limiterà alla **catena diretta**, coinvolgendo i fornitori solo se vi è un impatto diretto.
- La frequenza del monitoraggio sarà ridotta da **annuale a quinquennale**.
- L'obbligo di cessare rapporti con partner coinvolti in violazioni dei diritti umani sarà solo **l'ultima risorsa**, invece che un'imposizione immediata.

- **Sanzioni**

- Verrà eliminata la sanzione proporzionale al fatturato globale per le violazioni della CS3D.

### **Come Devono Prepararsi le Aziende?**

Nonostante la proposta Omnibus miri a ridurre gli oneri, le imprese devono comunque adottare un approccio proattivo per navigare questo contesto in evoluzione. In attesa della definizione delle norme definitive, le aziende possono:

- **Monitorare l'evoluzione normativa** – Seguire gli sviluppi della proposta Omnibus e le discussioni parlamentari.
- **Adottare un approccio strategico alla sostenibilità** – Considerare la rendicontazione non solo come un obbligo, ma come un'opportunità di posizionamento competitivo
- **Ottimizzare i processi interni** – Prepararsi a eventuali nuove semplificazioni adottando strumenti digitali e metodologie di analisi della doppia materialità.
- **Collaborare con esperti di compliance** – Rivolgersi a consulenti qualificati per adattarsi alle novità normative senza perdere competitività.

### **Conclusione**

La proposta Omnibus rappresenta una svolta per il framework normativo europeo sulla sostenibilità, con l'intento di bilanciare compliance e competitività. Tuttavia, l'iter legislativo è ancora in corso e le aziende devono rimanere vigili per adattarsi tempestivamente alle nuove regole.



## SCADENZARIO

### Principali scadenze di marzo 2025

DATA	ADEMPIMENTO	
<b>17 marzo</b>	IVA Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	IVA Saldo annuale 2024	Versamento saldo IVA 2024, in un'unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento al 30.6.2025 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successiva al 17.3 (30.7.2025, con un ulteriore 0,40%).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	<b>Tassa annuale Libri contabili e sociali</b>	Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;</li> <li>• € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.</li> </ul>
	<b>Certificazione Unica 2025</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della CU 2025 relativa ai: <ul style="list-style-type: none"> <li>– redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>– redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;</li> <li>– corrispettivi erogati dai condomini per contratti di appalto;</li> </ul> <p>Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della CU 2025;</p>



		<p>Consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della CU 2025;</p> <p>Consegna da parte del condominio della CU 2025 alle imprese per le prestazioni relative a contratti di affitto.</p> <p>Le CU 2025 contenenti redditi esenti / non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, possono essere inviate entro il 31.10.2025.</p>
	<b>Certificazione utili</b>	<p>Consegna ai soci della certificazione (mod. CUPE) delle somme corrisposte nel 2024, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione riguarda anche i compensi corrisposti nel 2024 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.</p>
<b>25 marzo</b>	<p>IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensili</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.</p>
<b>31 marzo</b>	<b>CPB 2024 - 2025 sanatoria annualità 2018 - 2022</b>	<p>Versamento (unica soluzione / prima rata) delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB al fine di beneficiare della sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022</p>
	<b>Enasarco Versamento FIRR</b>	<p>Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2024.</p>
	<b>Bonus pubblicità 2025</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2025.</p>
	<b>Certificazione Unica 2025 lavoro autonomo abituale</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della CU 2025 relativa ai redditi di lavoro autonomo abituale</p>
	<b>INPS Dipendenti</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.</p>

